

ADOSSONE
Firma su delega del
Direttore Provinciale
Filippo Martacconetta

Verbale Assemblea n°02/2021

In data sette maggio duemilaventuno alle ore 18:30 si è riunita, presso la sede in via Verdi 23 a Cassino (FR), l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Centro dei Diritti e della Solidarietà per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) Adeguamento dello Statuto dell'associazione al Codice del Terzo Settore (D.L. n°117/2017).

Assume la presidenza, il Presidente del Consiglio Direttivo, Vincenzo Capaldi e verbalizza la seduta il Consigliere Antonio Riccio. Il Presidente, verificata la presenza di dieci soci su complessivi undici iscritti nelle persone di Vincenzo Capaldi, Antonio Riccio, Pierluigi Franchitto, Paolo Iovine, Giulia Longo, Chiara Capaldi, Michela Attanasio, Giovanni Morsillo, Valentina Giocondo, Gabriella Di Nardi, assente giustificata Piera Mele per comprovati motivi di lavoro, dichiara l'Assemblea valida in prima convocazione.

Posto che, in sede di convocazione, la proposta di modifica dello Statuto è stata preventivamente inviata ad ogni socio, in Assemblea prende la parola il Presidente illustrando ai soci le motivazioni che sono alla base della necessità di adeguamento tra cui:

- a) Il recepimento delle norme, obbligatorie ed inderogabili, dettate dal Codice del Terzo Settore in merito alla qualifica di Organizzazione di Volontariato.
- b) Modifica della denominazione con l'aggiunta di Organizzazione di Volontariato in forma estesa o con l'acronimo OdV.
- c) L'iscrizione al Registro Regionale delle OdV o direttamente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente passa alla lettura del nuovo Statuto (sei Titoli per 39 articoli) invitando l'Assemblea, ad ogni articolo, alla discussione e a proporre, se necessario, modifiche e/o integrazioni.

A conclusione della lettura dei 39 articoli e non essendoci stata la necessità di modifiche ed integrazioni, lo Statuto viene posto in votazione nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto, il quale, come "Allegato A" è parte integrante del presente verbale.

Inoltre viene dato mandato al Presidente:

- Di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in regime di esenzione dell'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.L. n.117/2017.
- Di procedere con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora fosse stato istituito, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente, previa stesura e lettura del presente verbale, lo sottoscrive congiuntamente al Segretario e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00.

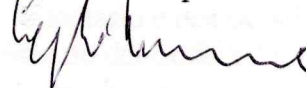
Il Segretario

Antonio Riccio



Il Presidente

Vincenzo Capaldi




AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CASSINO

Registrato a CASSINO il 21/05/2021

al n. 352 Serie 3 Esatte € #

1000 ESENTE 1000 #

Furno Mariagracetta
(*) Firma ex delega del
Direttore Provinciale



ALLEGATO A

STATUTO **del Centro dei Diritti e della Solidarietà OdV**

TITOLO I

(Costituzione – sede – durata – scopi – finalità – attività)

Art. 1

È costituita, con sede in via Verdi 23 a Cassino (FR), un'Associazione che assume la denominazione di Associazione Centro dei Diritti e della Solidarietà OdV (organizzazione di volontariato) altrimenti con acronimo CDS OdV, da ora in avanti denominata *Associazione*. L'utilizzo degli acronimi OdV ed, eventualmente, ETS (Ente del Terzo Settore) è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo ha facoltà d'istituire succursali ed agenzie anche in altre località. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. non persegue finalità di lucro e comunque opera per le finalità e nel rispetto del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017) e successive modificazioni.

Art. 5

Scopi dell'Associazione sono:

- a) Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa ed alla definizione della propria qualità della vita.
- b) Contribuire ad eliminare ogni forma di sfruttamento, d'ignoranza, d'ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione.
- c) Essere strumento di ampliamento e rafforzamento della democrazia contro ogni abuso di potere esercitato sui cittadini.
- d) Svolgere funzioni di informazione circa i diritti individuali e collettivi che, spesso, non vengono esercitati perché neanche conosciuti.
- e) Contribuire alla moralizzazione della vita pubblica attraverso un'opera tesa alla trasparenza amministrativa.
- f) Esercitare un controllo sull'efficienza e la corretta gestione dei servizi, indicando ai cittadini le opportune azioni da compiere per correggere le disfunzioni.
- g) Segnalare, all'opinione pubblica e alle autorità preposte, attività nocive per l'ambiente e per la salute messe in atto da parte di singoli cittadini, società o enti.
- h) Promuovere interventi di solidarietà nei confronti delle persone "deboli" (anziani, disabili, indigenti, immigrati, ecc.).
- i) Avviare e svolgere attività di ricerca sul territorio, con metodi scientifici, per la formulazione di una mappa dei bisogni e per l'individuazione di sacche di disuguaglianza e di emarginazione.
- j) Agire ed operare per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile.

Art. 6

L'Associazione si propone di affermare gli scopi di cui all'Art. 5 attraverso lo svolgimento, primariamente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei



Cassino

propri associati, delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore
quali:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare si propone di attivare le seguenti iniziative:

- 1) Istituzione di un servizio di ascolto, a sportello e/o telefonico;
- 2) pubblicazione, anche periodica, di un bollettino o giornale;
- 3) organizzazione e promozione di convegni, tavole rotonde, incontri-dibattito, riunioni presso la propria sede o al di fuori di essa presso locali pubblici e/o privati;
- 4) promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole;
- 5) istituzione di centri di aggregazione e di solidarietà a favore di giovani, anziani, disabili, migranti, ecc. al fine di favorirne un adeguato inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;
- 6) organizzazione di attività culturali (rassegne teatrali e cinematografiche, mostre, ecc.) volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche affrontate;
- 7) istituzione di una biblioteca disponibile per attività di lettura e di ricerca;

- 8) informatizzazione sistematica di tutte le notizie ed informazioni utili per il cittadino (norme, leggi, delibere, articoli, comunicati ecc.);
- 9) organizzazione di gite tematiche guidate di interesse culturale, sociale e ambientale.

Art. 7

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di Raccolta Fondi disciplinata da un apposito Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

TITOLO II

(Soci)

Art. 9

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, in forma individuale o collettiva, che risultino godere dei diritti civili e politici e che non siano interdetti. Per aderire occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda, di cui all'art. 9 del presente Statuto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite il cui esito deve essere comunicato all'interessato e annotato sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esito di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà alla prima convocazione utile.

Art. 11

I soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci hanno l'obbligo di:

- h) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- i) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- j) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12

La qualità di socio si perde per:

Decesso

Dimissioni

il socio che intende recedere dall'Associazione ne dà comunicazione, in forma scritta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Decadenza

il socio decade per la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto.



Handwritten signature and initials on the right margin.

Esclusione

il socio può essere escluso nel caso in cui:

- a) abbia commesso azioni disonorevoli e che abbia arrecato grave danno all'immagine dell'Associazione;
- b) abbia costretto l'Associazione ad atti giudiziari per ottenere l'adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso di essa;
- c) contravvenga, gravemente, agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.

L'esclusione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea che, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, delibererà con voto segreto.

Art. 13

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III

(Organi dell'Associazione)

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci.

Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche se dissenzienti o non intervenuti.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della Quota Associativa ed hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi, salvo deroga decisa dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta.

Ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri due soci.

Art. 16

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) È convocata dal presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o su richiesta motivata da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti o da un terzo del Consiglio Direttivo.
- b) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo.
- c) Nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, quando è previsto.
- d) Approva il bilancio d'esercizio.
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- f) Delibera sull'esclusione dei soci.
- g) Approva i Regolamenti interni.
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo dallo Statuto alla sua competenza.

Bohno

Capo mme



L'Assemblea straordinaria:

- i) Delibera sulle modifiche all'Atto costitutivo ed allo Statuto.
- j) Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- k) Delibera lo scioglimento.

Art. 17

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta (affissione nei locali della sede, email, lettera brevi manu) contenente: luogo, data, ora ed ordine del giorno 1° e 2° convocazione. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Essa delibera a maggioranza di voti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 18

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Art. 19

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Il verbale sarà sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 20

Nel caso in cui, per impedimenti reali ed oggettivi, sia impossibile convocare l'Assemblea in presenza è consentito tenere la stessa online tramite i mezzi più adeguati ed idonei quali: audio/videoconferenza, skype, call-conference, ecc. e potrà svolgersi a condizione che:

- a) il presidente possa accertarsi della presenza ed identità dei soci;
- b) i soci possano intervenire nella discussione dell'ordine del giorno;
- c) eventuali documenti possano essere trasmessi digitalmente tramite email e/o whatsapp o altro mezzo idoneo;
- d) i soci possano votare nell'ambito della medesima sessione;
- e) il segretario possa agevolmente verbalizzare il deliberato dell'Assemblea.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, a richiesta potrà essere spedito tramite email o, comunque quando possibile, potrà esserne ritirata una copia presso la sede.

Art. 21

Organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, il quale è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici consiglieri (comunque sempre in numero dispari), eletti tra i soci ed il loro numero può essere variato con delibera di Assemblea ordinaria.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano la loro attività gratuitamente, ma hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato.

Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza, attribuito ai consiglieri, è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, art. 27 del Codice del Terzo Settore.

Capo base
Quarta

Art. 22

In caso di mancanza di uno o più consiglieri, l'Assemblea provvederà a sostituirli, i nuovi nominati resteranno in carica fino alla successiva Assemblea di rinnovo cariche.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, a maggioranza il Presidente, il vice-presidente ed il tesoriere.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la guida e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Spetta, fra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- b) Redigere il bilancio d'esercizio.
- c) Predisporre eventuali Regolamenti interni.
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale.
- e) Deliberare circa l'ammissione, l'esclusione, decadenza e le dimissioni dei soci.
- f) Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti e almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o in sua assenza da un membro del Consiglio stesso. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza.

Art. 26

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e l'uso della firma sociale. Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità, giudiziaria e amministrativa, ed a qualsiasi grado di giurisdizione.

Art. 27

Il presidente può delegare i suoi poteri, in tutto o in parte, al vice-presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice-presidente.

Art. 28

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto

Art. 22

Art. 23

di Frisone

nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 29

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO IV

(Fondo comune – Quota associativa – Libri sociali – Bilancio/Rendiconto)

Art. 30

L'Associazione dispone di un Fondo Comune costituito da:

- a) Quote associative.
- b) Contributi volontari dei soci.
- c) Contributi di privati.
- d) Erogazioni liberali.
- e) Contributi pubblici a sostegno di attività e progetti dell'Associazione.
- f) Contributi di organismi internazionali.
- g) Donazioni e lasciti testamentari.
- h) Rimborsi derivanti da convenzioni.
- i) Attività diverse come da art.7 del presente Statuto.
- j) Patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
- k) Proventi di Raccolte Fondi continuative e/o occasionali.

Art. 31

La Quota associativa, di cui al punto a) dell'art.30, è annuale e ogni sua variazione e relative modalità di applicazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La Quota associativa non costituisce, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 32

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci.
- b) Libro dei verbali dell'Assemblea.
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- d) Registro dei volontari.
- e) Libro dei verbali dell'Organo di Controllo, qualora fosse istituito come da art.28 del presente Statuto.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali, come da art.11 punto b) del presente Statuto, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo formulata con almeno quindici giorni di preavviso. La consultazione dovrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione nel giorno e orari indicati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale sarà cura del Consiglio Direttivo redigere il bilancio di gestione al 31 dicembre che, qualora ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a € 220000, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa corredato da annotazioni in calce che documentino il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse di cui all'art.7 del presente Statuto.

Handwritten signature: L. P. ...

Il Bilancio/Rendiconto dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.34

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di Raccolta Fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 35

Il patrimonio dell'Associazione –comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

TITOLO V

(Volontari - Lavoratori)

Art.36

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art.37

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in ogni caso sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO VI

(Scioglimento – Disposizioni finali)

Art. 38

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, come da art.16 punto k) del presente Statuto, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati come da art.18 del presente Statuto.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 39

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, al Codice Civile.